

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)

NUOVE CATEGORIE DI ATTIVITA'

**introdotte dal D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 attuazione della direttiva 2010/75/UE
relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrata
dell'inquinamento)**

Il decreto legislativo n. 46/2014¹ ha apportato numerose e importanti modifiche alla disciplina che si riferisce al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e, in particolare, è stato integrato e ampliato il campo di applicazione, coinvolgendo altre attività industriali che prima non erano interessate.

I gestori di tali attività devono presentare domanda per il primo rilascio dell'AIA, oppure domanda di adeguamento nel caso l'esercizio debba essere autorizzato con altro provvedimento.

I termini per la presentazione della domanda scadono il 7 settembre 2014² e l'attività deve essere autorizzata entro il 7 luglio 2015³.

E' importante quindi identificare rapidamente quali sono le categorie di attività interessate, considerato il breve tempo a disposizione per presentare la domanda e ottenere l'autorizzazione.

Il precedente elenco di categorie di attività, già ricomprese all'allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 come introdotto dal D. Lgs. 128/2010⁴, è stato ampiamente modificato e le modifiche sono di due tipi:

- **modifiche non sostanziali o di stile** per adeguarsi alle nuove terminologie introdotte, ad esempio: per variazione delle unità di misura sostituendo a tonnellate, Mg; è stato eliminato il termine "impianto", non più definito nella nuova norma che si riferisce ora a "installazione", sostituendo la funzione o attività eseguita nello stesso. Se le attività

¹ G.U. n.72 del 27 marzo 2014, S.O. n.27/L

² Art. 29 legge n. 46 del 4 marzo 2014, comma 2 (G.U. n. 72 del 27 marzo 2014)

³ Art. 29 legge n.46 del 4 marzo 2014, comma 3

"È opportuno segnalare che l'art. 29, comma 3, d. lgs. 46/2014 stabilisce espressamente che gli impianti potranno continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti soltanto nelle more della conclusione dell'istruttoria delle istanze di cui sopra «e comunque non oltre il 7 luglio 2015». In altre parole, questa disposizione prevede che, al 7 luglio 2015, l'esercizio dell'installazione dovrà comunque cessare (o, meglio, dovrà essere sospeso in attesa del rilascio/adeguamento dell'AIA); essa deriva presumibilmente dall'art. 82 della direttiva IED, ma appare tuttavia eccessivamente penalizzante per i gestori, i quali sono infatti chiamati a subire gli effetti negativi dell'eventuale ritardo della Pubblica amministrazione nella conclusione del procedimento anche qualora non fosse ad essi imputabile (con evidenti ricadute sotto il profilo del possibile contenzioso che potrà aprirsi per il risarcimento del danno da ritardo). Anche per questa ragione, suggerisco ai gestori di installazioni che ricadano nel campo di applicazione di questa norma di attrezzarsi per presentare l'istanza di rilascio/adeguamento dell'AIA con ampio anticipo rispetto alla scadenza del 7 settembre 2014."(A. Martelli , <http://www.filodiritto.com/ambiente-e-attivita-industriali-in-vigore-da-oggi-la-nuova-disciplina-su-aia-ed-emissioni/#.U5qd12eKCUk>)

⁴ G.U. n.186 del 11 agosto 2010 - Suppl. Ordinario n. 184

identificate con la nuova riscrittura coincidono con quelle in precedenza eseguite dagli impianti, non è richiesta una nuova domanda ma le attività, essendo già assoggettate al regime dell'AIA, dovranno solo adeguarsi alle richieste della nuova disciplina alla scadenza dell'autorizzazione in essere.

- **modifiche sostanziali**, sia per variazione dei parametri dimensionali sia per l'introduzione di nuovi parametri o di nuove attività non contenute prima nell'elenco. In questo caso le attività che vi rientrano ora, sono quelle che si dovranno attivare per ottenere l'autorizzazione AIA.

Riportiamo nella tabella sottostante quali sono le nuove attività interessate, desunte dal nuovo elenco per comparazione con il precedente, scartando quelle che non hanno subito modifica sostanziale.

TESTO PREVIGENTE	NUOVO TESTO In grassetto le nuove attività	NUOVA ATTIVITA' commento
1.1. Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW.	1.1. Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW	Anche in precedenza il limite si considerava come potenza termica nominale. In tal caso non esiste variazione. Verificare.
1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.	1.4. Gassificazione o liquefazione di: a) carbone; b) altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW	Gassificazione di combustibili diversi dal carbone, sia solidi sia liquidi, con potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW
3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.	3.1. Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio a) Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno; b) produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno; c) produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno.	produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno.
4.1. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come: a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici); b) idrocarburi ossigenati,	4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare: a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici); b) idrocarburi ossigenati,	Le attività sono quelle precedenti con una modifica di stile e con l'estensione anche agli impianti biologici, ma è stato eliminato il termine "di base" riferendosi ora alla produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica o

<p>segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi;</p> <p><i>c)</i> idrocarburi solforati;</p> <p><i>d)</i> idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;</p> <p><i>e)</i> idrocarburi fosforosi;</p> <p><i>f)</i> idrocarburi alogenati;</p> <p><i>g)</i> composti organometallici;</p> <p><i>h)</i> materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);</p> <p><i>i)</i> gomme sintetiche;</p> <p><i>l)</i> sostanze coloranti e pigmenti;</p> <p><i>m)</i> tensioattivi e agenti di superficie.</p>	<p>segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche;</p> <p><i>c)</i> idrocarburi solforati;</p> <p><i>d)</i> idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;</p> <p><i>e)</i> idrocarburi fosforosi;</p> <p><i>f)</i> idrocarburi alogenati;</p> <p><i>g)</i> composti organometallici;</p> <p><i>h)</i> materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);</p> <p><i>i)</i> gomme sintetiche;</p> <p><i>l)</i> sostanze coloranti e pigmenti;</p> <p><i>m)</i> tensioattivi e agenti di superficie.</p>	<p>biologica.</p> <p>In mancanza di linee guida emanate dalla Commissione Europea, le autorità competenti (Regione) forniranno l'interpretazione del termine "scala industriale" (vedi inquadramento generale all'inizio dell'allegato VIII alla parte seconda con l'elenco delle attività, punti C e D). Si veda il nostro successivo commento.</p>
<p>4.2 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:</p> <p>a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;</p> <p>b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;</p> <p>c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;</p> <p>d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;</p> <p>e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.</p>	<p>4.2. Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare:</p> <p>a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;</p> <p>b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;</p> <p>c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;</p> <p>d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;</p> <p>e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.</p>	<p>Come al punto 4.1</p>
<p>4.4. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi.</p>	<p>4.4. Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi</p>	<p>Come al punto 4.1</p>
<p>4.5. Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.</p>	<p>4.5. Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi</p>	<p>Le attività per la preparazione di prodotti farmaceutici e/o prodotti intermedi degli stessi mediante processi chimici o biologici su scala</p>

		industriale. Si veda il nostro commento successivo.
<p>5.1. Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno.</p>	<p>5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: <i>a)</i> trattamento biologico; <i>b)</i> trattamento fisico-chimico; <i>c)</i> dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2; <i>d)</i> ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2; <i>e)</i> rigenerazione/recupero dei solventi; <i>f)</i> rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici; <i>g)</i> rigenerazione degli acidi o delle basi; <i>h)</i> recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti; <i>i)</i> recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori; <i>j)</i> rigenerazione o altri reimpieghi degli oli; <i>k)</i> lagunaggio.</p>	<p>Il testo ha subito una vasta trasformazione passando da un'elencazione di operazioni identificate negli allegati B (operazioni di smaltimento identificate con D, tutte) e C (operazioni di recupero, identificate con R e limitate a R1, R5, R6, R6 e R9) ad attività di gestione dei rifiuti elencate dal punto a) al punto k). Il rapporto fra queste attività di gestione e le operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D. Lgs. 52/2006 s.m.i. sarà valutato autonomamente dall'autorità competente (Regione) in assenza di specifici indirizzi emanati dalla Comunità Europea (punto D dell'inquadramento generale). In grassetto nella colonna a sinistra le nuove attività. Si veda commento successivo.</p>
<p>5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE dell'8 giugno 1989 del Consiglio, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del 21 giugno 1989 del Consiglio, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora.</p>	<p>5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: <i>a)</i> per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg all'ora; <i>b)</i> per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg al giorno.</p>	<p>Sono state introdotte le attività di incenerimento dei rifiuti non pericolosi, in precedenza esclusi ad eccezione dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate al giorno. Si veda il nostro commento successivo</p>
<p>5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8 e D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.</p>	<p>5.3. <i>a)</i> Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle</p>	<p>Sono state ampliate le attività per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi prima limitate al trattamento biologico e chimico-fisico, che sono state estese anche ai pretrattamenti dei rifiuti</p>

	<p>acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 1) trattamento biologico; 2) trattamento fisico-chimico; 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento; 4) trattamento di scorie e 5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.</p> <p>b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 1) trattamento biologico; 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento; 3) trattamento di scorie e ceneri; 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.</p>	<p>destinati all'incenerimento e coincenerimento, al trattamento delle scorie, alla frantumazione di rifiuti metallici.</p> <p>Il recupero di rifiuti non pericolosi, prima escluso, comprende ora le attività elencate con capacità superiore a 75 t al giorno e a 100 t al giorno per la digestione anaerobica.</p>
	<p>5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.</p>	<p>Per le discariche non c'è stata variazione, tuttavia è stato ricompreso: l'accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi prima di una delle attività di recupero o smaltimento con capacità superiore a 50 t al giorno ad eccezione del deposito temporaneo;</p>

	5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg.	il deposito sotterraneo oltre 50 tonnellate.
6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione: a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;	6.1. Fabbricazione in installazioni industriali di: a) pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; b) carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno; c) uno o più dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacità di produzione superiore a 600 m³ al giorno.	E' stata inserita la fabbricazione di pannelli di legno con capacità superiore a 600 m ³ al giorno.
6.4: a) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno; b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);	6.4. a) Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno; b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: 1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno; 2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno; 3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la percentuale (%) in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a; - 75 se A è pari o superiore a 10; oppure - [300 - (22,5 × A)] in tutti gli	Tranne la precisazione di escludere l'imballaggio in sostanza non vi è stato cambiamento se si usano solo prodotti animali o solo prodotti vegetali. Tuttavia Il limite di 300 tonnellate al giorno che prima era determinato sulla base della media trimestrale è ora riferito al singolo valore massimo giornaliero nel caso di lavorazioni di prodotti vegetali, ma per un periodo non superiore al trimestre (90 giorni) la soglia si alza a 600 tonnellate al giorno. Sono state inserite le trasformazioni a partire da prodotti animali assieme a prodotti vegetali, sia impiegati separatamente che uniti, sulla base delle formule riportate in funzione della percentuale in peso di prodotto animale.

<p>c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua).</p>	<p>altri casi L'imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto. c) Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua).</p>	
	<p>6.10. Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacità di produzione superiore a 75 m³ al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l'azzuratura.</p>	<p>Nuova attività</p>
	<p>6.11. Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una delle attività di cui al presente Allegato.</p>	<p>E' stata inserita la gestione indipendente degli impianti di trattamento delle acque di scarico di aziende in cui si svolgono attività soggette ad AIA, che non siano impianti per il trattamento di acque reflue urbane. Ad esempio impianti consortili dediti al solo trattamento delle acque industriali ricevute mediante condotta.</p>

Commento

1.1 In precedenza, anche se non precisato, il limite di 50 MW era considerato come potenza termica nominale. Non ci dovrebbe, quindi, essere variazione. Tuttavia si consiglia i gestori degli attuali impianti funzionanti a potenza inferiore a 50 MW, ma la cui potenza nominale è superiore, di verificare che siano autorizzati AIA.

1.4 La gassificazione e la liquefazione che in precedenza riguardavano solo il carbone si estende anche agli altri combustibili solidi o liquidi trattati in impianti di gassificazione o pirolisi per ottenere gas combustibili o combustibili liquidi o entrambi.

Il materiale trattato deve essere un combustibile (non un rifiuto) come definito nell'allegato X alla parte V del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. "Disciplina dei combustibili" parte I "combustibili consentiti". Ne è un esempio la gassificazione del legno o in generale delle biomasse combustibili. In precedenza tali impianti rientravano alla voce 1.1 impianti di combustione, in quanto il gas prodotto era combusto, se la potenza termica era pari o superiore a 50 MW, con riferimento all'impianto di combustione.

Ora invece la potenza si è ridotta a 20 MW e riguarda espressamente la potenza termica nominale totale con riferimento al combustibile che è gassificato e pertanto si è drasticamente ridotta. Impianti che prima erano esclusi possono ora rientrare in AIA.

3.1 Alle attività che si svolgono in forni rotativi o altri forni per la produzione di cemento o calce è stata aggiunta la produzione di Ossido di Magnesio con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.

3.5 La fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane aveva prima tre parametri identificativi:

- capacità di produzione oltre 75 tonnellate al giorno **e/o**
- capacità di forno superiore a 4 m³ **e**
- una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³.

Ora, invece, c'è un solo parametro: la capacità di produzione superiore a 75 tonnellate al giorno. In precedenza alcuni impianti con capacità inferiore a 75 tonnellate al giorno ma che superavano la dimensione del secondo **e** del terzo parametro rientravano nell'AIA. Tali impianti sono ora esclusi.

Per la voce 3.5 non ci sono nuove attività e per tale motivo non sono state inserite nella tabella. La novità in tal caso è negativa nel senso che alcune attività non si aggiungono ma si tolgono.

4.1 La fabbricazione di prodotti chimici organici, prima limitata ai soli processi chimici, è stata estesa anche agli impianti biologici che producono la serie di prodotti elencati da a) ad m), i quali sono rimasti inalterati tranne l'aggiunta agli esteri anche di miscele di esteri; aggiunta che risulta pleonastica dato che il termine esteri, plurale indeterminato, comprende anche quello di miscele di esteri⁵.

Alla fine del periodo di cui al punto b), i termini "resine, epossidi" sono stati corretti in resine epossidiche. Si trattava, in precedenza, di un evidente errore poiché se il termine epossidi s'intendeva utilizzare come definizione della famiglia dei composti chimici eteri ciclici, stilisticamente avrebbe dovuto precedere il termine resine essendo più affine alle altre famiglie di composti chimici enumerate in precedenza come eteri, perossidi ecc. rispetto al termine resine che identifica prodotti ad elevato peso molecolare. Posto dopo resine era evidente l'errore di stesura che è stato ora corretto in resine epossidiche⁶, tuttavia gli epossidi non sono stati esclusi essendo ricompresi nel termine generale idrocarburi ossigenati. Pertanto tali correzioni non sono sostanziali.

⁵ Si rileva comunque che tale ridondanza è infelice in quanto potrebbe far propendere all'interpretazione che solo le miscele di esteri sono comprese ma non quelle di chetoni, aldeidi ecc., con evidente contraddizione. Il legislatore se voleva essere pleonastico e coerente avrebbe dovuto premettere la dizione "o loro miscele" prima dell'elenco delle sostanze e non solo su una di esse. La critica, in questo caso, va al legislatore comunitario in quanto è la direttiva che riporta tale anomalia.

⁶ Si rileva che il legislatore avrebbe dovuto, più appropriatamente, correggere il testo eliminando il termine resine, che si accosta malamente nell'enumerazione delle altre sostanze, anche alla luce del fatto che le resine epossidiche sono contenute, più appropriatamente, nella successiva voce h) materie plastiche (polimeri...). Messe a questo punto sembra di propendere che solo la fabbricazione di resine epossidiche contempla l'AIA e non quella di altre resine come i poliesteri, ma che tuttavia non sono escluse perché comprese nel punto h). Se la correzione è una questione di stile meglio era eliminare il termine resine e lasciare epossidi.

Sostanziale potrebbe diventare l'eliminazione del termine "di base"⁷ riferendosi ai prodotti chimici. In precedenza tale termine era interpretato nel senso di produzioni in elevata quantità di prodotti che servono poi per la produzione di altri prodotti della chimica fine; il termine di base si riferiva quindi sicuramente ad impianti di elevate dimensioni ma senza precisare un valore certo di soglia. Ora invece si specifica che per produzione s'intende la produzione su scala industriale sostituendo quindi, di fatto, una precedente definizione ambigua come "di base" con un'altra, altrettanto ambigua se non ancora di più, come "scala industriale".

Infatti mentre prima "di base" aveva almeno un riferimento, di fatto, a dimensioni di scala molto grandi, ora il termine "scala industriale" potrebbe ricomprendere anche produzioni a dimensioni inferiori e anche notevolmente inferiori, specie in Italia, ove le attività industriali possono essere anche quelle di modeste dimensioni.

In attesa di specifici indirizzi da emanarsi da parte della Commissione europea, che si spera utilizzino parametri dimensionali certi per definire il termine, la sua interpretazione è delegata alle autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione, le quali sono autonome in tale valutazione. Si tratta di una scelta infelice in quanto: attività eseguite sugli stessi tipi di impianti potrebbero essere valutate diversamente dalle diverse regioni o provincie autonome in varie parti dell'Italia, nel pieno rispetto della norma, ma riflettendosi in maniera pesante sulla parità di condizioni in termini di concorrenza.

Si auspica che le autorità interessate usino, per la valutazione del termine "scala industriale", gli stessi criteri prima impiegati per la valutazione del termine "di base", in attesa delle linee guida interpretative della Commissione Europea. In tal modo non si avrebbe ampliamento delle attività interessate, al momento, sino a che non ci saranno criteri più certi per tutti per definire "scala industriale".

Tuttavia alla luce delle incertezze è conveniente che le attività di cui al punto 4.1 che erano state escluse in precedenza sulla base dell'interpretazione della definizione "di base", chiedano all'autorità competente se tale interpretazione sia considerata valida anche per "scala industriale".

4.2 valgono le medesime considerazioni fatte al punto 4.1 relativamente al termine "di base".

4.4 valgono le medesime considerazioni fatte al punto 4.2.

4.5 La fabbricazione di prodotti farmaceutici è stata estesa anche ai prodotti intermedi utilizzati per la produzione di tali prodotti.⁸

In precedenza la fabbricazione di "prodotti farmaceutici" era quella che avveniva in impianti chimici o biologici, intendendosi quindi chiaramente come "prodotti farmaceutici" i composti

⁷ si deve notare un'altra discrepanza, nel testo previgente "di base" compariva prima dell'enumerazione e si riferiva quindi a tutte le sostanze enumerate, ma si ribadiva pleonasticamente al punto h. Comunque ora è stato eliminato mettendo a posto lo stile.

A proposito di stile, il termine idrocarburi fosforosi (punto e) è una pessima traduzione del testo inglese che riporta : phosphorus-containing hydrocarbons (idrocarburi contenenti fosforo), che potrebbe ingenerare dubbi come quello di considerare solo gli esteri dell'acido fosforoso e non quelli dell'acido fosforico (idrocarburi fosforati, sic!) che sono i più comuni.

⁸ L'estensione non è stata fatta in altri casi (fertilizzanti, fitosanitari, biocidi, esplosivi).

chimici o biologici attivi contenuti nei farmaci. Tale specificazione è stata tolta dalla voce specifica, ma il concetto è riportato nell'inquadramento generale al punto C ove per produzione s'intende la produzione mediante trasformazione chimica o biologica su scala industriale. Pertanto con il termine "prodotti farmaceutici" s'intendono i principi attivi dei farmaci e non i "prodotti medicinali".

Anche in questo caso, essendo stato eliminato il termine "di base", si rinvia per le considerazioni al punto 4.1.

5.1 La sezione 5."Gestione dei rifiuti" è stata completamente rivista e riorganizzata.

In precedenza erano sottoposti ad AIA gli impianti, con capacità superiore a 10 tonnellate al giorno, per l'eliminazione (smaltimento) o il recupero dei rifiuti pericolosi, appartenenti alla lista di cui all'allegato B alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.: operazioni di smaltimento, identificate con la lettera D, da D1 a D15, quindi tutte le operazioni di smaltimento e per le operazioni di recupero quelle selezionate dalla lista dell'allegato C: operazioni di recupero e precisamente le operazioni R1 "utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia", R5 "riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche" (diverse dai metalli), R6 "rigenerazione degli acidi e delle basi", R8 "recupero dei prodotti provenienti da catalizzatori" e R9 "rigenerazione o altri reimpieghi degli oli".

Appartenevano a tale voce anche gli impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi senza recupero di energia (D10, D11) o con recupero di energia (R1).

Un confronto con le attività elencate nella nuova stesura rivela che le nuove attività, prima non contemplate, sono:

- c) dosaggio o miscelazione prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
- d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
- e) rigenerazione/recupero dei solventi (R2);
- h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti (R7);

Con la riorganizzazione del punto 5.1 si sono distinte le operazioni di smaltimento o recupero da quelle di incenerimento dei rifiuti pericolosi che sono state riportate distintamente al punto 5.2, lasciando invariata la capacità a 10 tonnellate al giorno.

In precedenza il punto 5.2 riguardava solo l'incenerimento dei rifiuti urbani, con capacità superiore a 3 tonnellate al giorno, che è ora compreso nel nuovo punto 5.2 che riguarda tutti gli impianti di incenerimento o di coincenerimento dei rifiuti, sia con o senza recupero di energia, con capacità maggiore di 3 tonnellate al giorno per rifiuti non pericolosi e 10 tonnellate al giorno se non pericolosi.

A tale proposito si deve rilevare un'evidente anomalia nel fatto che la soglia limite risulta più bassa, 3 tonnellate al giorno, per i rifiuti non pericolosi rispetto a quelli pericolosi per i quali la soglia è rimasta 10 tonnellate al giorno. La soglia 3 tonnellate era prima riservata solo ai rifiuti urbani ed è stata estesa ora anche ai rifiuti non pericolosi, lasciando invariata quella dei pericolosi ma creando, quantomeno, una curiosa anomalia nel senso che sembra più a rischio l'incenerimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti non pericolosi rispetto all'incenerimento dei rifiuti pericolosi. Tale anomalia si riscontra anche nella direttiva 2010/75/UE.

Comunque sia gli impianti di incenerimento dei rifiuti non pericolosi prima esclusi sono stati ora inseriti se superano 3 tonnellate al giorno.

In precedenza lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi era limitato alle sole operazioni D8 "trattamento biologico." e D9 "trattamento fisico-chimico" con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno, ora è stato esteso, con la stessa capacità, anche a :

- 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
- 4) trattamento di scorie e ceneri;
- 5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

In precedenza, il recupero dei rifiuti non pericolosi era escluso; ora sono state identificate le operazioni interessate con una capacità superiore a 75 tonnellate al giorno:

- 1) trattamento biologico;
- 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento
- 3) trattamento di scorie e ceneri;
- 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 tonnellate al giorno.

Si deve rilevare che non tutte le operazioni di recupero sono state elencate; ad esempio il trattamento chimico-fisico di rifiuti non pericolosi, diversi da scorie o ceneri, è stato escluso. E' stato introdotto il trattamento biologico e pertanto sono interessati, ad esempio gli impianti di compostaggio, così come quelli di digestione anaerobica ma con capacità elevata a 100 tonnellate al giorno.

Comunque sia, il rapporto fra le attività di gestione dei rifiuti soggette ad AIA e quelle descritte nelle operazioni D e R degli allegati B e C alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. sarà precisato da apposite linee guida interpretative emanate dalla Commissione europea, e nel frattempo le autorità competenti (regione) valuteranno autonomamente tali rapporti.

5.5 E' stato introdotto ex-novo l'accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi prima di una delle attività elencate ai punti 5.1 (smaltimento o recupero), 5.2 (incenerimento o coincenerimento), 5.4 (discarica) e 5.6 (deposito sotterraneo) con una capacità totale superiore a 50 tonnellate, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti. Tutti i depositi temporanei di rifiuti pericolosi, che superano i limiti in quantità o in tempo per essere considerati depositi temporanei e che quindi sono soggetti ad autorizzazione a meno di non essere considerati discariche abusive⁹, sono ora ricompresi in AIA.

6.1 E' stata inserita la fabbricazione di pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacità di produzione superiore a 600 m³ al giorno.

⁹ art.2 D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (GU n.59 del 12-3-2003 - Suppl. Ordinario n. 40)

6.4 E' stata variato il testo per il trattamento e trasformazione di materie prime destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari, ma sostanzialmente il limite è rimasto di 75 tonnellate al giorno di prodotto finito se si lavorano solo materie di origine animale, mentre il limite di 300 tonnellate al giorno di prodotto finito per la lavorazione delle materie di origine vegetale è stato cambiato da valore medio trimestrale a valore massimo giornaliero, pertanto alcune attività che prima erano escluse possono ora essere ricomprese a meno che l'installazione sia in funzione per non più di 90 giorni, nel qual caso il limite massimo giornaliero sale a 600 tonnellate al giorno.

In precedenza non era contemplato il caso delle lavorazioni di materie di origine animale assieme a quelle di origine vegetale e quindi si doveva fare riferimento alle soglie rispettive. Ora invece se la percentuale di materie di origine animale supera il 10% la soglia è di 75 tonnellate al giorno di prodotto finito e se inferiore a 10% si deve fare un calcolo di interpolazione fra 0 e 10 con la formula $300 - (22,5 * A)$, variando quindi da 75 a 300 tonnellate al giorno di prodotto finito.

In precedenza, potendo contare su entrambe le soglie, la capacità massima per essere esclusi dall'AIA, poteva arrivare a 375 tonnellate al giorno di prodotto finito e anche più considerando la media di tre mesi per le materie vegetali, mentre ora la soglia è di 300 tonnellate al giorno di prodotto finito come valore massimo. Alcuni impianti, in precedenza esclusi, potrebbero ora rientrare.

6.10 E' stata introdotta ex-novo la conservazione del legno con prodotti chimici ad eccezione del trattamento contro l'azzurratura¹⁰ con una capacità di produzione superiore a 75 m³ al giorno.

6.11 Nuova è pure l'introduzione del trattamento a gestione indipendente delle acque reflue, che non siano acque reflue urbane, evacuate da una o più installazioni ove si svolgono attività soggette ad AIA.

E' questo il caso ad esempio di consorzi fra imprese per il trattamento in un unico impianto centralizzato delle loro acque di scarico o dell'affidamento di tale trattamento ad un'impresa esterna, convogliando le acque mediante condotta.

E' escluso il trattamento che avviene all'interno del servizio idrico integrato per il trattamento delle acque reflue urbane, il quale potrebbe però rientrare se nell'impianto stesso si smaltiscono rifiuti liquidi trasportati mediante autobotti, in quanto ricadrebbero al punto 5.1 per rifiuti pericolosi e 5.3 per rifiuti non pericolosi.

¹⁰ Alterazione cromatica del legno che assume colore azzurrastro o grigio verdognolo dovuto al micelio di alcuni funghi prosperanti a spese del contenuto delle cellule legnose o addirittura delle sostanze delle pareti cellulari.

Riepilogo riassuntivo delle nuove attività

1.4 gassificazione di altri combustibili (diversi dal carbone) in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW.

3.1 produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno.

4.1 Fabbricazione (con metodi biologici su scala industriale) di prodotti chimici organici, e in particolare:

- a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);
- b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche;
- c) idrocarburi solforati;
- d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
- e) idrocarburi fosforosi;
- f) idrocarburi alogenati;
- g) composti organometallici;
- h) materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);
- i) gomme sintetiche;
- l) sostanze coloranti e pigmenti;
- m) tensioattivi e agenti di superficie.

4.2. Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare:

- a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;
- b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
- c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;
- d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
- e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.

4.4. Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi.

4.5 Fabbricazione di intermedi di prodotti farmaceutici

5.1 smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi:

- c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
- d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
- e) rigenerazione/recupero dei solventi;
- f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;

h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti;

5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:

b) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg al giorno.

5.3.

a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:

3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;

4) trattamento di scorie;

5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:

1) trattamento biologico;

2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;

3) trattamento di scorie e ceneri;

4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.

5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.

5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg.

6.1. Fabbricazione in installazioni industriali di:

c) uno o più dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacità di produzione superiore a 600 m³ al giorno.

6.4.

2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno o 600 al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno;

3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la percentuale (%) in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a:

- 75 se A è pari o superiore a 10; oppure
 - $[300 - (22,5 \times A)]$ in tutti gli altri casi
- L'imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto.

6.10. Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacità di produzione superiore a 75 m^3 al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l'azzurratura.

6.11. Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una delle attività di cui al presente Allegato.

Walter Formenton